CONSERVATORIO DI ROVIGO
FRANCESCO VENEZZE

Decreto n. 621

Prot. 11395/D

IL DIRETTORE

Visto l'art. 33 della Costituzione italiana e, in particolare, il comma 6 "Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato";

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicale pareggiati";

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508", che all'art. 14, comma 4, prevede che i regolamenti interni siano adottati con decreto del Presidente;

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica";

Vista la delibera del Consiglio accademico di approvazione dell'istituzione del Master di II livello Play verbale n. 7 del 12 luglio 2021;

Visto il Regolamento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 45/2021 del 16 luglio 2021 per l'a.a. 2021/2022

Preso atto della mancata adozione con Decreto Direttoriale dello schema di Regolamento suddetto;

Vista la delibera n. 14 del verbale n. 2 del Consiglio di amministrazione del 08 febbraio 2023 di modifica dell'art. 4 del Regolamento;

Attesa la necessità di adottare lo schema di Regolamento in parola secondo le procedure di cui alla L. 508 del 21 dicembre 1999 c. 7 e 8 art. 2;

Visto lo Statuto del Conservatorio "F. Venezze" rivisto in data 11 marzo 2025 al titolo II autonomia statutaria e regolamentare;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 83 del 30 settembre 2026;

DECRETA

l'adozione del Regolamento "Master di secondo livello in pianoforte – Play&Rec" del Conservatorio di Musica "F. Venezze" di Rovigo per l'a.a. 2026/2027 di seguito allegato.

Rovigo, 12 ottobre 2026

Il Direttore
Prof. Stefano Romani

ROMANI
STEFANO
12.10.2026
14:29:37
GMT+02:00

CONSERVATORIO DI ROVIGO
FRANCESCO VENEZZE

MASTER DI SECONDO LIVELLO IN PIANOFORTE

REGOLAMENTO

- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 – Principi generali e finalità
- Art. 3 – Caratteristiche del Corso
- Art. 4 – Istituzione e attivazione
- Art. 5 – Corsi inter Istituzione di Master
- Art. 6 – Docenza e coordinamento del Master
- Art. 7 – Tutor
- Art. 8 – Requisiti di ammissione
- Art. 9 – Conseguimento del titolo
- Art. 10 – Contributo di iscrizione. Dotazione. Compensi
- Art. 11 – Copertura finanziaria del corso
- Art. 12 – Gestione organizzativa e amministrativo-contabile
- Art. 13 – Gestione delle carriere degli studenti
- Art. 14 – Valutazione dei risultati
- Art. 15 – Consorzi
- Art. 16 – Norme finali

Art. 1 – Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

a) per credito formativo, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dal Corso di Master di secondo livello;

b) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di Master di secondo livello è finalizzato;

c) per attività formativa, ogni attività organizzata al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti;

d) per Istituzione il Conservatorio Statale di Musica "Francesco Venezze" di Rovigo;

e) per docenti del Master di secondo livello, i docenti di I fascia nonché i professionisti e gli esperti esterni che svolgono attività didattiche ai sensi del successivo art. 6.

Art. 2 – Principi generali e finalità

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e l'organizzazione del corso di Master di secondo livello dell'Istituzione, per rispondere alle esigenze provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni promuovendo corsi di Master, di alta formazione permanente e di aggiornamento professionale successivi al conseguimento del Diploma Accademico di Secondo Livello, a conclusione dei quali rilascia il titolo di Master di secondo livello[1].
La denominazione "Master" si applica esclusivamente ai corsi istituiti in conformità alla normativa nazionale in materia di ordinamenti didattici, al regolamento didattico dell'Istituzione e al presente regolamento.

Art. 3 – Caratteristiche del Corso

Il corso di Master di secondo livello ha una durata annuale e prevede attività formative di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire.

Le attività formative sono articolate e distribuite proporzionalmente alla durata del corso e di norma iniziano tra il 1° novembre e il 30 novembre.

L'inizio delle attività formative va programmato in relazione alla conclusione delle procedure di iscrizione dei candidati ammessi a seguito della selezione e all'eventuale conclusione della precedente annualità.

L'ordinamento del Master di secondo livello prevede il conferimento di 60 crediti formativi, corrispondenti a 1500 ore di impegno complessivo, in aggiunta a quelli già acquisiti per conseguire il titolo di accesso al corso.

Le attività formative del corso di Master di secondo livello vengono realizzate in forma di lezioni frontali, laboratori, seminari, didattica interattiva, visite didattiche, conferenze, tirocini, *stages*. Per il corso di Master di secondo livello annuale le attività formative quali lezioni, laboratori, seminari o altro tipo di attività impartita nell'Istituzione, sarà erogata per 360 ore. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative del corso di Master di secondo livello è obbligatoria e sono consentite assenza giustificate nei limiti stabiliti dai singoli regolamenti (80% di frequenza obbligatoria).
Si possono svolgere, parzialmente o totalmente, attività didattiche a distanza ovvero in modalità telematica.
Alle attività di tirocinio e stage sarà riservato un numero di crediti formativi.

Art. 4 – Istituzione e attivazione

L'Istituzione è l'attivazione del corso di Master di secondo livello sono deliberate dal Consiglio Accademico, su proposta del Dipartimento degli strumenti a tastiera e a percussione, Scuola di Pianoforte sentito il parere delle altre Scuole coinvolte.

La proposta deve essere formulata secondo uno schema approvato dal Consiglio Accademico sulla base dei principi generali contenuti nel presente Regolamento, con particolare riferimento ai seguenti elementi essenziali:

a) gli obiettivi formativi e i profili professionali di riferimento del corso;
b) l'articolazione delle attività formative e le modalità di svolgimento delle prove di verifica, compresa la prova finale;
c) la composizione del Consiglio di Corso;
d) le risorse di docenza e le strutture disponibili;
e) il piano finanziario.

[1] v. DPR 8 luglio 2005 n. 212, art. 3, comma 1, lett. e) e comma 7.

Il corso di Master di secondo livello dispone di strutture, personale, attrezzature e spazi per tutta la durata dell'organizzazione e dello svolgimento del corso.
Ai fini dell'attivazione il numero minimo di iscritti non può essere inferiore a 5 e non superiore a 10. Tale limite garantisce il piano culturale e didattico e la sufficiente copertura finanziaria dell'iniziativa.
L'approvazione degli organi competenti è subordinata alla garanzia preventiva della copertura finanziaria da parte della struttura che gestisce il corso di Master di secondo livello.
Le proposte di istituzione e di attivazione del corso di Master di secondo livello, ove provengano da strutture dipartimentali, devono essere sottoposte alle Scuole per il prescritto parere di natura vincolante. Ove la proposta di una Scuola coinvolga altre Scuole, va acquisito il parere di queste ultime.
Il corso di Master di secondo livello può essere attivato dall'Istituzione anche in collaborazione con enti esterni pubblici o privati.

Art. 5 – Corsi inter Istituzione di Master

Le strutture indicate al comma 1 del precedente art. 4 possono proporre l'istituzione e l'attivazione di corsi inter Istituzione di Master, secondo le modalità previste nello stesso art. 4.

I corsi inter Istituzione di Master sono regolati sulla base di apposite convenzioni tra le Istituzioni interessate, tenuto conto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 6 – Docenza e coordinamento dei Master

L'organizzazione e il coordinamento del corso di Master di secondo livello sono affidati al Consiglio di Corso.

Il Consiglio di Corso è composto da cinque membri, la maggioranza dei quali docenti dell'Istituzione ed esperti esterni afferenti al piano di studi del Master. Partecipano al Master Docenti esperti di chiara fama a livello internazionale.
Su delibera del Consiglio Accademico, il Consiglio di corso si compone dei seguenti Docenti interni:
Roberto Prosseda Coordinatore del Consiglio di Corso, Marco Biscarini, Stefano Celeghin, Daniele Furlati, Enrico Pompili.

Coordinatore (art.6, comma 2, Regolamento)

Il Coordinatore del corso di Master di secondo livello è responsabile del funzionamento e del coordinamento delle attività del corso. Il Coordinatore viene designato tra i docenti dell'Istituzione componenti del Consiglio di Corso.
Un docente non può coordinare più di un corso di Master di secondo livello.

Prima dell'inizio del corso, il Consiglio di Corso propone al Consiglio Accademico, sentite le Scuole interessate, l'impegno didattico nel corso di Master di secondo livello dei docenti dell'Istituzione, acquisendone l'autorizzazione. In ogni caso l'impegno didattico nel corso di Master di secondo livello da parte dei docenti dell'Istituzione non può sostituire l'impegno didattico nei corsi di Diploma di primo e di secondo livello, derivante dalla programmazione didattica dell'Istituzione.

Il corpo docente del corso di Master di secondo livello può comprendere, oltre a docenti dell'Istituzione, docenti di Istituzioni italiane o estere; deve inoltre essere prevista una adeguata componente di esperti esterni, al fine di assicurare il collegamento con il mondo del lavoro e delle imprese, e l'aggiornamento professionale. Il corpo docente viene designato dal Consiglio Accademico su proposta del Consiglio di Corso, sentita la Scuola o le Scuole di riferimento.

Ad ogni istituzione è data facoltà di istituire un ufficio Master, presieduto dal Direttore o da un suo delegato, nominato dal Consiglio Accademico e formato da docenti esterni, rappresentanti dell'Amministrazione e degli studenti, per attività di supporto, monitoraggio, coordinamento e controllo del Corso Master attivato.

Art. 7 – Tutor

Allo scopo di promuovere e sviluppare il valore formativo del corso di Master di secondo livello, il Consiglio di Corso individua uno o più tutor, in relazione ai contenuti, alle modalità e alle finalità del corso, per svolgere attività di supporto organizzativo, sostegno alla didattica attiva e coordinamento delle attività di tirocinio.

Art. 8 – Requisiti di ammissione

È ammesso al corso di Master di secondo livello chi abbia conseguito un diploma accademico di Secondo Livello, un Diploma di Ordinamento previgente congiunto al possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado, o un altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
I titoli di studio conseguiti all'estero, se non riconosciuti dalla normativa vigente, devono essere valutati dal Consiglio di Corso che li può riconoscere equivalenti ai soli fini dell'ammissione al corso. È vietata la contemporanea iscrizione a un altro corso di Master AFAM. Lo studente può comunque avvalersi, ove previsto, dell'istituto della sospensione degli studi secondo le modalità stabilite dall'Istituzione.
Il riconoscimento di CFA per attività formative pregresse debitamente certificate, con conseguente abbreviazione del corso di Master di secondo livello, è consentito alle condizioni e nei limiti stabiliti dal Consiglio accademico dell'Istituzione.
Ai fini dell'ammissione dovrà essere prevista una selezione per merito da effettuarsi secondo modalità indicate nei singoli bandi, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e imparzialità in materia di pubblici concorsi. I bandi dovranno in ogni caso riportare:

a) gli obiettivi del corso di studio;
b) l'articolazione didattica;
c) i requisiti di accesso;
d) il numero massimo dei posti disponibili nonché il numero minimo di iscritti senza il quale il corso non sarà attivato;
e) il contributo di iscrizione al corso, che potrà essere suddiviso al massimo in due rate,
f) eventuali borse di studio o forme di agevolazione quali l'esonero totale o parziale dal contributo di iscrizione o altre forme di tutela del diritto allo studio;
g) i criteri di selezione.

Il bando del corso può prevedere, disciplinandola, l'ammissione alla selezione di studenti diplomandi e laureandi, a condizione che il titolo di studio richiesto risulti comunque conseguito all'atto dell'immatricolazione, e comunque prima dell'inizio delle attività del corso. In caso di disponibilità di posti e oltre il numero minimo previsto per l'attivazione, può essere ammessa la frequenza con riserva a un corso di Master di secondo livello, purché il titolo di studio richiesto per l'accesso venga conseguito in tempi compatibili con la regolare partecipazione al corso.

Lo status di studente del Master di secondo livello si acquisisce con il perfezionamento delle procedure di iscrizione presso i competenti uffici di cui al successivo art. 13.

Ove prevista, l'iscrizione a singoli moduli del corso di Master di secondo livello è soggetta al rispetto dei requisiti di ammissione di cui al presente articolo. Il rilascio di certificazioni attestanti il profitto è comunque subordinato all'accertamento dell'acquisizione delle relative competenze. Non sono ammesse attestazioni di mera frequenza al corso di Master di secondo livello. Valgono, in quanto applicabili, le norme previste dal regolamento carriere studenti dell'Istituzione in materia di iscrizione ai corsi singoli.
È ammessa la restituzione del contributo di iscrizione già versato solo in caso di ritiro dagli studi effettuato entro un mese dall'inizio dei corsi e comunque nella misura dell'80%.

Art. 9 – Conseguimento del titolo

Per conseguire il titolo di Master di secondo livello lo studente dovrà aver acquisito i crediti previsti dall'ordinamento del corso, inclusi quelli relativi alle attività di tirocinio e alla prova finale.

Il conferimento dei crediti è subordinato all'accertamento dell'acquisizione delle relative competenze, alla frequenza, al superamento delle eventuali verifiche intermedie e della prova finale.

Art. 10 –Contributo di iscrizione. Dotazione. Compensi

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente il contributo minimo richiesto per l'iscrizione a un corso di Master e quello di iscrizione al singolo modulo formativo. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce contestualmente anche il compenso orario minimo e quello massimo per le attività didattiche svolte nei corsi di Master di secondo livello oltre il monte ore da parte dei docenti dell'Istituzione.

In presenza di un'eventuale struttura che organizzi didatticamente e amministrativamente il corso di Master di secondo livello, l'Istituzione riconosce a quest'ultima una dotazione che deve essere destinata esclusivamente al funzionamento del corso. Tale dotazione è composta, al netto della quota prevista dal successivo comma 2 dell'art. 11:

a) dai contributi degli iscritti;
b) da eventuali erogazioni a ciò finalizzate da parte di Enti e soggetti esterni e/o fondi interni;
c) da risorse aggiuntive eventualmente assicurate dagli enti a cui è affidata la gestione organizzativa e amministrativo-contabile del corso.

Gli eventuali avanzi, dopo la fine del corso, dovranno essere restituiti alla struttura proponente.

Per i corsi di Master di secondo livello finanziati dal Fondo Sociale Europeo o da altri finanziamenti dell'Unione Europea, gli iscritti "non occupati" e "disoccupati" per un numero minimo di unità stabilito dalle disposizioni normative di riferimento, possono essere esentati, anche parzialmente, dal pagamento del contributo di iscrizione, fatto salvo, in ogni caso il versamento della quota di Istituzione pari all'8% del contributo stesso.

L'attribuzione delle attività di docenza, coordinamento e progettazione è effettuata dal Consiglio accademico. Le sopra indicate attività, effettuate dai docenti dell'Istituzione al di fuori del monte orario di impegno definito da ciascuna Scuola, possono essere retribuite con compenso orario proposto dal Consiglio di amministrazione, nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo e all'interno della dotazione prevista dal piano finanziario del corso e secondo le modalità previste per l'attribuzione di incentivi ai docenti. Il Consiglio di Amministrazione propone anche i compensi dei docenti esterni, dei tutor e del personale tecnico-amministrativo.

Per tutte le attività di progettazione e coordinamento, il piano finanziario del Master di secondo livello può prevedere compensi entro il limite complessivo del 10% del totale delle entrate di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2.

I compensi per le attività di docenza, tutorato, coordinamento e progettazione sono deliberati dalla struttura proponente, in accordo con la struttura o ente a cui è eventualmente affidata la gestione organizzativa e amministrativo-contabile.

L'attribuzione delle attività al personale tecnico-amministrativo e ai collaboratori in servizio presso l'Istituzione avviene previa autorizzazione del Direttore amministrativo, al di fuori dell'orario di lavoro e in aggiunta rispetto al proprio monte ore.

Art. 11 – Copertura finanziaria del corso

La copertura finanziaria delle attività del corso di Master di secondo livello è assicurata dai contributi dei frequentanti e da erogazioni a ciò specificamente destinate da enti e soggetti esterni o fondi interni. Il corso di Master viene realizzato senza oneri a carico dello Stato.

Il piano finanziario del corso di Master di secondo livello deve comunque riservare in favore dell'Istituzione una quota non inferiore al 5% delle entrate di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 10, comma 2, quale contributo forfettario alle spese generali e agli oneri indiretti.

Nel caso di corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo o da altri finanziamenti dell'Unione Europea sui cui fondi gravino quote specifiche a favore dell'Istituzione, la quota di cui al comma 2 non viene applicata per la parte finanziata dall'Unione Europea.

Nel caso in cui la gestione organizzativa e amministrativo-contabile del corso venga affidata a un ente esterno all'Istituzione, il piano finanziario deve tenere comunque conto delle quote a favore dell'Istituzione.

Art. 12 – Gestione organizzativa e amministrativo-contabile

La gestione organizzativa e amministrativo-contabile del corso di Master di secondo livello è affidata all'Istituzione, ovvero a un Ente partecipato dall'Istituzione o con essa convenzionato.

Il piano finanziario del corso potrà riservare una quota a favore della struttura a cui è affidata la gestione amministrativo-contabile.

Art. 13 – Gestione delle carriere degli studenti

La gestione delle carriere degli studenti del corso di Master di secondo livello, dall'iscrizione al rilascio del titolo, è attribuita agli uffici dell'amministrazione centrale dell'Istituzione.

Art. 14 – Valutazione dei risultati

Il corso di Master di secondo livello è sottoposto ad una valutazione dei risultati, anche sulla base degli esiti di processi di verifica della soddisfazione degli iscritti e delle ricadute professionali del titolo (incidenza sull'occupabilità o migliore occupazione degli interessati). A conclusione del corso, il Coordinatore redige una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La relazione, approvata dalla struttura proponente, è portata all'esame del Nucleo di Valutazione dell'Istituzione e del Consiglio accademico anche ai fini di eventuali proposte migliorative riguardanti le riedizioni successive.

Dopo tre edizioni del corso di Master di secondo livello, il Nucleo di Valutazione provvede a redigere una relazione di sintesi che ne verifichi i risultati e le ricadute professionali.

Art. 15 – Consorzi

Il corso di Master di secondo livello, anche interIstituzione, può essere organizzato anche in forma consortile, previe convenzioni con enti e soggetti esterni, pubblici o privati e/o con altre Istituzioni.

Il corso di Master di secondo livello, anche interIstituzione, organizzato ai sensi del presente articolo è corso dell'Istituzione e deve rispettare gli adempimenti di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 16 – Norme finali

Le deroghe al presente regolamento relative al corso di Master di secondo livello svolto in convenzione con altre Istituzioni italiane o straniere, con enti e soggetti esterni pubblici o privati, o finanziati dall'Unione Europea sono soggette all'approvazione del Consiglio accademico, sentito il Consiglio di amministrazione.